

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'INTERVENTO PROVINCIALE A FAVORE DELL'ESPORTAZIONE

Art. 1 – Finalità dell'intervento

In considerazione delle difficoltà incontrate dalle aziende cremonesi di piccole e medie dimensioni nella commercializzazione all'estero dei loro prodotti, la Provincia di Cremona interviene finanziariamente a sostegno di quelle forme associative tra le suddette aziende che abbiano come scopo la promozione, senza fini di lucro, delle esportazioni delle aziende associate.

Art. 2 - Destinatari dell'intervento

Destinatari dell'intervento provinciale sono i consorzi, con attività esterna ex art. 2612 del c.c., costituiti tra aziende di piccole e medie dimensioni (ai sensi dell'art. 2, lettera f della l. 12 agosto 1977 n. 675) localizzate in tutta la provincia di Cremona e operanti in diversi settori merceologici, aventi come scopo sociale la promozione e il sostegno, senza fini di lucro, delle esportazioni delle aziende consorziate.

I consorzi richiedenti devono inoltre essere operanti da almeno un biennio rispetto alla data di richiesta del contributo provinciale.

E' richiesto altresì che gli statuti dei consorzi richiedenti prevedano la possibilità che gli enti pubblici sostenitori siano ammessi, a qualsiasi titolo, nelle assemblee consortili oltre che designare i membri dell'organo direttivo.

Art. 3 - Presentazione delle domande

I richiedenti dovranno inoltrare apposita domanda - in carta legale - unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla richiesta specificando, tra l'altro, il numero delle aziende consorziate, la loro localizzazione, il settore merceologico di appartenenza, i costi sostenuti per l'attività di promozione e sostegno all'esportazione nonché una dettagliata descrizione dei programmi futuri. Alle domande - inoltrate dal legale rappresentante del Consorzio - dovranno essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

La Provincia si riserva comunque di richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria per una completa valutazione della richiesta.

Art. 4 - Criteri di ripartizione del contributo

La ripartizione del contributo tra i diversi richiedenti verrà fatta tenendo conto, per il 50%, del numero delle aziende consorziate, per il 40%, dell'ammontare delle spese sostenute e, per il 10%, dei programmi futuri.

Art. 5 – Vigenza

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

A far tempo dall'1.1.1992 la sua vigenza è subordinata alla presenza nel relativo bilancio di previsione di idoneo stanziamento.

Art. 6 - Pubblicazione

Il presente regolamento viene portato annualmente a conoscenza degli organismi interessati mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio della Provincia. Contestualmente sarà altresì resa nota la consistenza del relativo stanziamento di bilancio.

Art. 7 - Norma transitoria

Per il 1991 il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 30 novembre 1991. Tutti i dati di cui all'art. 3 dovranno essere riferiti al periodo 1 gennaio 1990 - 15 novembre 1991.

Per gli anni successivi, i termini sia di presentazione delle richieste che di riferimento per i dati di cui all'art. 3, verranno di volta in volta indicati nell'apposito avviso di cui all'art. 6.